



ACCORDO QUADRO DI PARTECIPAZIONE

SACE S.p.A. – Banche

Master Risk Participation Agreement (MRPA)

Versione V 20260630 4.0 del 2 luglio 2026

INDICE

1	DEFINIZIONI	4
2	OPERAZIONI.....	9
3	OFFERTA	9
4	ACCETTAZIONE	9
5	PREVISIONI CONTRASTANTI	10
6	PARTECIPAZIONI.....	10
7	INADEMPIMENTO AI SENSI DELL'OPERAZIONE PARTECIPATA.....	11
8	REMUNERAZIONE, COMPENSI E AZIONI DI RIVALSA	13
9.	INTERESSI DI MORA.....	13
10	IMPOSTE E PAGAMENTI.....	14
11	FRAUD RISK – CONTROLLO INTERNO	14
12	OBBLIGHI INFORMATIVI.....	15
13	MODIFICHE AI TERMINI DELL'OPERAZIONE.....	15
14	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE.....	16
15	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL DEBITO.....	17
16	RISERVATEZZA.....	18
17	CEDIBILITÀ.....	20
18	ULTERIORI OBBLIGHI DELLA BANCA	21
19	DICHIARAZIONI E GARANZIE.....	22
20	COMUNICAZIONI.....	22
21	EFFICACIA DELL'ACCORDO.....	24
22	DURATA E RECESSO	24
23	VARIE	26
24	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	27
	ALLEGATO I – OFFERTA E ACCETTAZIONE.....	28
	ALLEGATO II – RICHIESTA DI PAGAMENTO.....	32
	ALLEGATO III – DICHIARAZIONE ASSENZA CONTESTAZIONI	34

ALLEGATO IV – DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL’ORDINANTE	35
ALLEGATO V – ATTO DI ADESIONE.....	41
ALLEGATO VI – AUTOCERTIFICAZIONE PROGETTI ELEGGIBILI.....	43
ALLEGATO VII – DICHIARAZIONI CLIMATE CHANGE POLICY.....	48

Premesso che:

- Qualora la Banca (come successivamente definita) offra a SACE di partecipare ad un'Operazione ai sensi dell'Articolo 3 del presente accordo (l'"**Accordo**") e SACE accetti tale Offerta ai sensi dell'Articolo 4, le previsioni del presente Accordo si applicheranno in relazione a tale partecipazione (una "**Partecipazione**");
- Le definizioni di cui al successivo Articolo 1 saranno tali anche se espresse al plurale o viceversa.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo e di qualsiasi Accordo di Partecipazione, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito indicato:

"**Accettazione**" indica l'accettazione da parte di SACE di un'Offerta ai sensi dell'Articolo 4;

"**Accordo di Partecipazione**" indica l'accordo tra la Banca e SACE ai sensi dell'Offerta, dell'Accettazione e del presente Accordo (unitamente ad ogni modifica che la Banca e SACE potranno di volta in volta concordare per iscritto) con riferimento a un'Operazione Partecipata;

"**Articolo**" indica qualsiasi articolo del presente Accordo;

"**Banca**" indica ciascuna banca nazionale o banca estera, alla quale sia stata richiesta da parte dell'Ordinante l'emissione di un Bond o una Controgaranzia, che rispetti adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, che abbia aderito al presente Accordo ai sensi dell'Articolo 21 (Efficacia dell'Accordo). Resta inteso che non potranno essere ricompresi quale Banche i soggetti destinatari di Sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito nonché i soggetti che risiedono in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali;

"**Banca Controgarantita**" indica, qualora presente, il soggetto, diverso dalla Banca, emittente del Bond Controgarantito;

"**Beneficiario**" indica il soggetto, eventualmente diverso dal Soggetto Garantito, committente del progetto/fornitura/esportazione, beneficiario del Bond oppure, qualora presente, del Bond Controgarantito;

"**Bond**" indica alternativamente: advance payment bonds, performance bonds, warranty bonds, retention money bonds, maintenance bonds, custom bonds, refund guarantees e bid bonds, anche nella forma di stand-by letter of

credit, da emettere nell'interesse del relativo Ordinante in relazione a un Progetto come definito nell'Allegato VI (Autocertificazione Progetti Eleggibili);

"Bond Controgarantito" indica alternativamente: advance payment bonds, performance bonds, warranty bonds, retention money bonds, maintenance bonds, custom bonds, refund guarantees e bid bonds, anche nella forma di stand-by letter of credit, controgarantito dal Bond.

"Codice Etico SACE" indica il codice etico del Gruppo SACE, disponibile sul sito internet di SACE al seguente indirizzo: [gruppo-sace---codice-etico.pdf](#)

Controgaranzia: indica l'impegno di firma da emettere dalla Banca a favore della Banca Controgarantita per l'emissione di un Bond Controgarantito;

"Divisa" indica la divisa in cui la relativa Operazione è espressa, come indicato nella relativa Offerta;

"Documenti" indica i Documenti dell'Operazione e gli Allegati al presente Accordo;

"Documenti dell'Operazione" indica tutti i documenti relativi a ciascuna Operazione Partecipata, a titolo esemplificativo non esaustivo (i) il Bond, (ii) l'eventuale Bond Controgarantito, (iii) la Manleva, (iv) il contratto commerciale e (v) eventuali Garanzie e Garanzie Accessorie;

"Euribor" indica, con riferimento a un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, il saggio nominale annuo d'interesse, rilevato giornalmente, alle ore 11.00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR Paanel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici. Qualora, alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, il dato suddetto non fosse comunque rilevabile, si farà riferimento all'ultima quotazione disponibile, comunicata dallo stesso Comitato di Gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee). Tale tasso di riferimento sarà determinato dalla media aritmetica semplice delle rilevazioni quotidiane dell'Euro Interbank Offered Rate;

"Fronting Fee" indica la commissione, trattenuta dalla Banca, equivalente alla differenza tra la Remunerazione Banca e la Remunerazione SACE;

"Garante" indica, ove presente, il soggetto avente i Requisiti che presterà una Garanzia a garanzia delle obbligazioni dell'Ordinante nell'ambito di un'Operazione;

"Garanzia" indica, nell'ambito di un'Operazione, la garanzia personale autonoma a prima richiesta rilasciata dal Garante a beneficio della Banca nell'ambito di un'Operazione. La garanzia dovrà: (i) essere conforme ai requisiti previsti dagli articoli 213 (Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti) e 215 (Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come eventualmente successivamente modificati o integrati, ai fini della c.d. "credit risk mitigation", nonché di altra normativa di vigilanza prudenziale di volta in volta applicabile ai fini della mitigazione del rischio; (ii) avere ad oggetto la copertura delle obbligazioni dell'Ordinante nell'ambito della relativa Operazione;

"Garanzia Accessoria" indica ogni garanzia reale o personale da chiunque prestata, nonché ogni altra forma di soddisfazione a beneficio della Banca, nell'ambito di un'Operazione.

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica (a) in cui le operazioni sui depositi nella Divisa sono effettuate nel London Interbank Market; e (b) in cui le banche sono aperte per l'esercizio della loro normale attività (i) a Roma e Milano e (ii) nel mercato finanziario della Divisa;

"Importo del Credito" indica, con riferimento a un'Operazione Partecipata, l'importo capitale complessivo dell'esposizione della Banca nei confronti del relativo Ordinante, come indicato nel relativo Accordo di Partecipazione;

"Importo della Partecipazione" indica, nell'ambito di un'Operazione Partecipata, l'ammontare complessivo in linea capitale dell'esposizione debitoria assunta da SACE in relazione all'Operazione Partecipata come indicato nel relativo Accordo di Partecipazione (al fine di evitare dubbi interpretativi a tale riguardo, esclusi costi e spese cui SACE sia espressamente tenuta in base alle previsioni del presente Accordo);

"Importo Non Pagato" indica:

- (a) un importo dovuto per capitale alla Banca dal relativo Ordinante nell'ambito di un'Operazione Partecipata e per il quale l'Ordinante non abbia costituito la relativa provvista a copertura; e
- (b) un importo ricevuto per capitale dalla Banca da parte del relativo Ordinante nell'ambito di un'Operazione Partecipata che la Banca deve successivamente restituire all' Ordinante o a terzi sulla base di norme imperative.

"Inadempimento" indica:

- (a) nell'ambito di un'Operazione Partecipata, qualsiasi mancato incasso di importi dovuti alla Banca da parte del relativo Ordinante; e
- (b) la situazione in cui la Banca riceve importi dal relativo Ordinante nell'ambito di un'Operazione Partecipata che deve successivamente restituire all'Ordinante o a terzi sulla base di norme imperative.

"ISP 98" indica la Pubblicazione ICC n. 590 (International Standby Practices ISP 98) e successive revisioni quando applicabili all'Operazione;

"Manleva" indica il contratto, sottoscritto tra la Banca e l'Ordinante ai fini dell'emissione del Bond, che disciplina, inter alia, obblighi e impegni tra le parti;

"Normativa SACE" indica quanto previsto dal Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 e/o dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40;

"Offerta" indica un'offerta effettuata dalla Banca a SACE in conformità all'Articolo 3;

"Operazione" indica il rilascio da parte della Banca di un Bond o di una Controgaranzia;

"Operazione Partecipata" indica l'Operazione rispetto alla quale SACE ha accettato una Partecipazione in conformità all'Articolo 4;

"Ordinante" indica il soggetto verso cui la Banca ha diritto di regresso in relazione ad un'Operazione Partecipata, come specificato nella relativa Offerta, avente i seguenti requisiti (i **"Requisiti"**):

- non rientrare nella definizione di “imprese in difficoltà” ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,
- avente sede legale in Italia,
- validamente costituito ed esistente,
- sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dalla Banca secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) non essere sottoposto a procedure concorsuali, (b) non essere sottoposto a procedure esecutive avviate dalla Banca o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore o un finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio; (c) non avere Segnalazioni Negative e (d) non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della Banca, salvo che non provveda al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la data di inizio dell’Operazione;

"Parte" indica, alternativamente e a seconda dei casi, la Banca o SACE;

"Parti" indica, congiuntamente, la Banca e SACE;

"Percentuale di Copertura Richiesta a SACE" indica, con riferimento a un’Operazione Partecipata, la percentuale di partecipazione richiesta a SACE nell’Offerta sull’Importo del Credito;

"Questionario di Accredimento" indica il questionario (disponibile sul sito di SACE al seguente indirizzo: www.sace.it) contenente dichiarazioni in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, sanzioni e controllo delle esportazioni che la Banca è tenuta a compilare ai sensi dell’Articolo 21 (*Efficacia dell’Accordo*) che segue.

"Questionario di Addizionalità" indica il questionario in formato excel (disponibile sul sito di SACE al seguente indirizzo: www.sace.it), contenente le dichiarazioni e informazioni richieste all’Ordinante in relazione all’Operazione, ai fini della valutazione di addizionalità, che la Banca è tenuta a trasmettere a SACE ai sensi dell’Articolo 18.6 che segue in caso importo della copertura richiesta a SACE pari o superiore a Euro 30.000.000,00 (o equivalente importo in caso di diversa Divisa).

"Quota di Partecipazione" indica l’ammontare pari alla Percentuale di Copertura Richiesta a SACE dell’Importo Non Pagato;

"Quota Trattenuta" indica la percentuale dell’Importo del Credito dell’Operazione Partecipata mantenuta dalla Banca a proprio rischio;

"Remunerazione Banca" indica tutti gli importi, per commissioni o interessi, applicati dalla Banca all’Operazione Partecipata.

"Remunerazione SACE" indica la commissione riconosciuta dalla Banca a SACE sull’Importo della Partecipazione, regolata in EUR o USD; nel caso di operazioni in Divisa diversa da EUR o USD, sarà da calcolarsi al tasso di cambio applicato dalla Banca all’Ordinante. Resta inteso che (i) il livello minimo della Remunerazione SACE relativa a ciascuna Operazione Partecipata è stabilito a insindacabile giudizio di SACE, e (ii) in caso di incremento della Remunerazione Banca, la Remunerazione SACE dovrà essere conseguentemente incrementata ferma restando la Fronting Fee;

"Ristrutturazione Generale del Debito" indica qualsiasi riscadenzamento o riorganizzazione dell'indebitamento (o di una classe di indebitamento) dell'Ordinante, anche (a titolo meramente esemplificativo) a seguito di novazione, dazione in pagamento con efficacia liberatoria, rifinanziamento o accollo o espromissione da parte di terzi che soddisfino i seguenti requisiti:

- (a) i titolari di più del 50% dell'indebitamento (o di qualsiasi classe di indebitamento, ove previsto) vi partecipino o vi consentano; e
- (b) che la medesima sia conseguenza di un'insolvenza dichiarata o presunta, difficoltà nei pagamenti, moratoria (dichiarata unilateralmente o altro), controlli valutari o restrizioni ai trasferimenti, ritenute di pagamenti in valute straniere o circostanze analoghe.

"SACE" indica SACE S.p.A., società per azioni con socio unico, costituita e regolata ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591;

"Sanzioni" indica ciascuna legge, regolamento, embargo o qualsiasi altra misura restrittiva introduttiva di sanzioni economiche o finanziarie, somministrata, emanata, imposta o eseguita da una qualsiasi delle seguenti autorità (ivi incluse le rispettive autorità sanzionanti):

- (i) le Nazioni Unite;
- (ii) l'Unione Europea;
- (iii) il governo degli Stati Uniti d'America;
- (iv) il governo del Regno Unito; ed
- (v) il governo della Repubblica Italiana

"Segnalazioni Negative" indica (a) qualsiasi segnalazione da parte della Banca o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d'Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991): (i) "sofferenze"; (ii) "crediti passati a perdita"; (iii) "inadempimenti persistenti" e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore all'un per cento e (b) la segnalazione da parte della Banca alla Centrale Rischi di Banca d'Italia nella Variabile di Classificazione "inadempienze probabili";

"SOFR" indica il *secured overnight financing rate (SOFR)* amministrato e pubblicato dalla Federal Reserve Bank of New York (o da altro ente che assuma l'amministrazione e la pubblicazione di tale tasso);

"Soggetto Garantito" indica il Beneficiario oppure la Banca Controgarantita avente diritto a ricevere il pagamento da parte della Banca nell'ambito di un'Operazione Partecipata;

"Soggetto Sanzionato" indica i soggetti destinatari di qualsiasi sanzione economica e/o di qualsiasi misura restrittiva emanata e applicata da parte di una delle autorità elencate alla definizione di "Sanzioni";

"Tasso di Interesse di Riferimento" indica il tasso che sarà applicabile alle Divise diverse da quelle quotate sul SOFR/Euribor e, in relazione a un periodo per il quale deve essere determinato un tasso di interesse, il tasso annuale determinato da banche primarie nel mercato finanziario della Divisa per come risulta alle o intorno alle 12:00 a.m. in tale mercato finanziario sulla relativa schermata(e) Reuters (o altre schermate solitamente utilizzate a tale scopo

in tale mercato finanziario, come indicate dalla Parte che richiede gli interessi), per depositi in tale Divisa per una durata comparabile a quella del relativo periodo;

"**Termine Finale**" indica, in relazione a un'Operazione Partecipata la data in cui la responsabilità della Banca nell'ambito di tale Operazione Partecipata è ridotta a zero, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 6.2 (B);

"**UCP**" indica la Pubblicazione ICC nr. 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits – UCP 600) e successive revisioni quando applicabili all'Operazione;

"**URDG**" indica la pubblicazione ICC 758/REV.2010 (Uniform Rules for Demand Guarantees) e successive revisioni quando applicabili all'Operazione.

2 OPERAZIONI

- 2.1 La Banca avrà la facoltà di offrire a SACE una Partecipazione in relazione ad una Operazione ai termini e condizioni del presente Accordo, previo coordinamento con le competenti strutture di SACE.
- 2.2 Resta altresì inteso che SACE non potrà in nessun caso accettare Partecipazioni con una Percentuale di Copertura Richiesta a SACE superiore al 50%.

3 OFFERTA

- 3.1 Se la Banca intende proporre a SACE una partecipazione in un'Operazione, dovrà presentare un'Offerta in conformità a quanto previsto all'Articolo 20 e secondo la forma di cui all'Allegato I (Offerta e Accettazione).
- 3.2 La Banca dovrà fornire tempestivamente a SACE copia dei Documenti, ed eventuali altri documenti richiesti da SACE, in ogni caso entro e non oltre la data di presentazione dell'Offerta.
- 3.3 La Banca dovrà fornire, entro cinque Giorni Lavorativi dall'emissione del Bond, evidenza della stessa emissione unitamente alla versione perfezionata dei Documenti dell'Operazione.
- 3.4 La Banca dovrà fornire inoltre, dietro richiesta di SACE in sede di istruttoria di valutazione di ciascuna Operazione, ulteriori documenti richiesti da SACE alla Banca.

4 ACCETTAZIONE

- 4.1 SACE non è in alcun modo obbligata ad accettare un'Offerta.
- 4.2 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 4.1, un Accordo di Partecipazione si riterrà concluso nel momento in cui la Banca avrà ricevuto l'Accettazione dell'Offerta da parte di SACE in conformità all'Articolo 20.1 e sostanzialmente coi contenuti e nella forma di cui nell'Allegato I (Offerta e Accettazione).

- 4.3 Qualora SACE non comunichi la propria Accettazione entro il termine di scadenza indicato nell'Offerta, quest'ultima non si considererà più valida e un'eventuale Accettazione di tale Offerta da parte di SACE oltre detto termine non sarà efficace, salvo conferma scritta da parte della Banca da far pervenire a SACE entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'Accettazione tardiva secondo le modalità previste dall'art. 20.3.
- 4.4 Resta espressamente inteso che, qualora i relativi Documenti non venissero perfezionati entro 5 mesi dalla data di Accettazione dell'Offerta, il relativo Accordo di Partecipazione si intenderà automaticamente risolto, salvo diverso accordo tra le Parti.

5 PREVISIONI CONTRASTANTI

In caso di incongruenze o discrepanze tra le previsioni concordate nell'Offerta e nell'Accettazione rispetto alle previsioni del presente Accordo, prevarranno le previsioni contenute nell'Offerta e nell'Accettazione.

6 PARTECIPAZIONI

- 6.1 In seguito a un Inadempimento, SACE si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere a prima richiesta alla Banca, senza sollevare obiezioni o eccezioni, un importo pari alla Quota di Partecipazione nell'Operazione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta della Banca inviata in conformità con quanto previsto all'Articolo 6.2, restando in ogni caso inteso che SACE avrà il diritto di compensare gli importi eventualmente dovuti ai sensi del presente articolo con ogni somma dovuta dalla Banca ai sensi dell'Art. 8 del presente Accordo in relazione alla medesima Operazione Partecipata.
- 6.2 Resta peraltro inteso tra le Parti che:
- la Banca perderà il proprio diritto a ricevere il relativo pagamento da parte di SACE, in relazione a Operazioni Partecipate, qualora non informi SACE del relativo Inadempimento entro 30 (trenta) giorni di calendario dal giorno in cui tale Inadempimento si è verificato;
 - ogni richiesta di pagamento della Banca ai sensi dell'Articolo 6.1 dovrà essere inviata nella forma di cui all'Allegato II (Richiesta di pagamento) del presente Accordo, accompagnata dalla documentazione ivi elencata, non oltre 6 mesi dalla data del relativo Inadempimento (il "**Periodo di Avviso di Inadempimento**"),
 - La Banca decadrà dal diritto di esigere un pagamento in relazione a un Inadempimento alla scadenza del relativo Periodo di Avviso di Inadempimento.
 - Con particolare riferimento alle dichiarazioni contenute nell'Allegato II (Richiesta di pagamento) al presente Accordo, le Parti concordano espressamente che SACE avrà la facoltà di (i) porre in essere – in qualsiasi momento e anche a campione – verifiche sulle Operazioni Partecipate al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e (ii) richiedere alla Banca di fornire documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni stesse. A tal fine la Banca si impegna espressamente a conservare sino al dodicesimo mese successivo al Termine Finale di ciascuna Operazione Partecipata i

documenti/evidenze di cui all'Allegato II (Richiesta di pagamento) al presente Accordo e a renderle disponibili a SACE entro 10 (dieci) giorni di calendario da richiesta scritta della stessa.

- 6.3 La Banca non potrà esigere pagamenti in base al presente Articolo dopo il Termine Finale (fermo restando quanto previsto nella lett. b) della definizione di Inadempimento e salvo quanto previsto all'Articolo 10.2) dopo lo svincolo dell'impegno da parte del Soggetto Garantito.
- 6.4 Il pagamento da parte di SACE della Quota di Partecipazione dovrà essere effettuato nella Divisa fermo restando che, nel caso la Divisa sia diversa dall'Euro, SACE avrà il diritto di pagare la Quota di Partecipazione nella medesima valuta della Remunerazione SACE, applicando il tasso di cambio applicato dalla Banca ai fini del pagamento al Soggetto Garantito.
- 6.5 Nel caso in cui l'Importo del Credito nell'ambito di un'Operazione Partecipata venga ridotto, l'Importo di Partecipazione in relazione a tale Operazione Partecipata sarà diminuito in una misura proporzionale rispetto alla Percentuale di Copertura Richiesta a SACE e la Banca dovrà entro 5 (cinque) giorni di calendario informare SACE di tale riduzione.

7 INADEMPIMENTO AI SENSI DELL'OPERAZIONE PARTECIPATA

- 7.1 Dalla data in cui SACE ha adempiuto ai propri obblighi di pagamento ai sensi dell'Accordo di Partecipazione e nei limiti dell'importo pagato, la Banca prende atto ed accetta che SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti e le azioni che spettano alla Banca in base all'Operazione Partecipata e alle Garanzie (la "Surroga") e a tal fine porrà in essere ogni atto necessario e opportuno al perfezionamento della Surroga. A seguito della Surroga SACE eserciterà i propri diritti e azioni, anche in sede processuale, e rimarrà l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla Surroga. SACE potrà in ogni caso conferire mandato alla Banca, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei propri diritti e delle azioni derivanti dalla Surroga (il "Mandato"). A seguito del Mandato, la Banca si impegna a tenere informato SACE di tutti gli stadi delle pratiche e procedure giudiziali ed extragiudiziali che abbia promosso.
- 7.2 Fatte salve le previsioni del presente Articolo 7, la Banca potrà intraprendere o astenersi dall'intraprendere le iniziative che ritenga adeguate (agendo in base ad un criterio di ragionevolezza e sulla base dei pareri professionali che la Banca riterrà opportuno richiedere) per il recupero di tutti gli importi dovuti alla Banca dall'Ordinante nell'ambito di un'Operazione Partecipata (le "Iniziative").
- 7.3 In seguito a un Inadempimento, e a condizione che SACE abbia (i) regolarmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento ai sensi dell'Accordo di Partecipazione e (ii) conferito il Mandato, la Banca, prima di intraprendere o di astenersi dall'intraprendere le Iniziative, dovrà consultarsi in buona fede con SACE per un periodo ragionevole e dovrà porre in essere ogni ragionevole sforzo per raggiungere un accordo con SACE su quali, eventuali, Iniziative intraprendere o astenersi dall'intraprendere per ottenere il pagamento o il rimborso di un Importo Non Pagato dall'Ordinante in relazione a un'Operazione Partecipata. L'obbligo della Banca di consultarsi con SACE ai sensi del presente paragrafo non sussisterà ove la Banca, agendo

secondo un principio di ragionevolezza, riterrà che i propri interessi o gli interessi di SACE nell'Operazione Partecipata possano essere pregiudicati o compromessi nel tempo necessario per tali consultazioni sulle Iniziative.

- 7.4 SACE si impegna (in proporzione rispetto alla relativa Percentuale di Copertura Richiesta a SACE) a tenere indenne la Banca, dietro richiesta, da tutte le spese (incluse le spese legali), costi e perdite ragionevolmente incorse e pretese derivanti dall'esecuzione del Mandato e dall'esercizio di diritti relativi ad un'Operazione Partecipata che non siano stati rimborsati dall'Ordinante e/o, ove presente, dal Garante.
- 7.5 Se non è raggiunto un accordo su quali Iniziative debbano essere intraprese o qualora sia opportuno astenersi dall'intraprenderne ai sensi dell'Articolo 7.3, la Banca, se richiesto da SACE e purché questi abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento ai sensi dell'Accordo di Partecipazione, dovrà rinunciare, ove gli sia stato conferito, al Mandato ovvero porre in essere ogni ragionevole sforzo per cedere a SACE, a spese di SACE, la Percentuale di Copertura Richiesta a SACE in relazione a:
- 7.5.1 pretese, titoli, diritti e interessi della Banca nei confronti dell'Ordinante e/o, ove presente, dal Garante, in relazione al relativo Importo Non Pagato ai sensi della relativa Operazione Partecipata nella misura in cui questa sia cedibile; o (a scelta di SACE)
 - 7.5.2 pretese, titoli, diritti e interessi della Banca relativi all'Operazione Partecipata (ad eccezione delle garanzie), nella misura in cui questa sia cedibile.
- 7.6 Ove non sia raggiunto un accordo su quali Iniziative debbano essere intraprese o qualora sia opportuno astenersi dall'intraprenderne ai sensi dell'Articolo 7.3 e SACE non abbia esercitato i propri diritti di cui all'Articolo 7.5, la Banca potrà rinunciare, ove gli sia stato conferito, al Mandato ed esercitare liberamente i propri diritti con riferimento alla Quota Trattenuta (ove prevista). Qualora, tuttavia, non dovesse, per qualsiasi ragione, essere intervenuta la Surroga, la Banca dovrà cedere a SACE, a spese della Banca, la Percentuale di Copertura Richiesta a SACE di:
- 7.6.1 pretese, titoli, diritti della Banca nei confronti di qualsiasi Ordinante in relazione al relativo Importo Non Pagato ai sensi della relativa Operazione Partecipata nella misura in cui questa sia cedibile; o (a scelta della Banca)
 - 7.6.2 pretese, titoli, diritti della Banca relativi all'Operazione Partecipata (ad eccezione delle garanzie), nella misura in cui questa sia cedibile.
- 7.7 Qualora, per qualsiasi ragione, non dovesse essere intervenuta la Surroga di cui all'Articolo 7.1 e né SACE né la Banca optino per la cessione ai sensi dell'Articolo 7.5 o 7.6 (a seconda dei casi) o la Banca non sia in grado di effettuare la cessione in conformità all'Articolo 7.5 o 7.6 (a seconda dei casi), la Banca gestirà e continuerà a incassare a spese di SACE la quota di rimborso pari alla Percentuale di Copertura Richiesta a SACE dell'Importo Non Pagato, agendo in ogni momento con le modalità che la Banca ritenga più opportune (fermi restando i requisiti di cui all'Articolo 18.2).

- 7.8 In ogni caso, qualora per qualsiasi ragione SACE riceva un pagamento direttamente da un Ordinate e/o, ove presente, dal Garante, nell'ambito dell'Operazione Partecipata, SACE avrà diritto di trattenerne un importo pari alla relativa Percentuale di Copertura Richiesta a SACE, purché abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento ai sensi dell'Accordo di Partecipazione, e dovrà pagare alla Banca l'eccedenza di tale importo entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione del pagamento da parte dell'Ordinate.
- 7.9 Il presente Articolo 7 non si applicherà alle Controversie Pertinenti, che saranno gestite in conformità all'Articolo 14.

8 REMUNERAZIONE, COMPENSI E AZIONI DI RIVALSA

- 8.1 Con riferimento a ciascuna Operazione Partecipata, la Banca si impegna a corrispondere a SACE la Remunerazione SACE e i compensi indicati nella relativa Offerta calcolati secondo le modalità previste nell'Offerta.
- 8.2 La Remunerazione SACE sarà dovuta a SACE entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Banca, della corrispondente commissione o dei compensi dovuti alla Banca dal relativo Ordinate in relazione alla relativa Operazione Partecipata.
- 8.3 Ove previsto nell'Offerta, la Banca si impegna a corrispondere a SACE un compenso anticipato pari all'importo stabilito nell'Offerta, da pagarsi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del relativo Accordo di Partecipazione.
- 8.4 Con riferimento a ciascuna Operazione Partecipata, la Banca dovrà pagare, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi, a SACE un importo pari alla Percentuale di Copertura Richiesta a SACE di tutti gli importi recuperati (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli recuperati a seguito del pagamento da parte o per conto di un Ordinate e/o, ove presente, del Garante, di un curatore, liquidatore o altro soggetto incaricato di gestire la procedura concorsuale nei confronti dell'Ordinate, o attraverso l'esercizio di diritti di compensazione).

9. INTERESSI DI MORA

Nel caso in cui una Parte sia inadempiente nei confronti dell'altra Parte rispetto all'obbligo di pagamento di qualsiasi importo previsto nel presente Accordo, su tale importo matureranno interessi di mora dalla data in cui il pagamento era dovuto fino alla data di effettivo pagamento calcolati applicando il tasso "*daily simple*" SOFR/Euribor 1M o il Tasso di Interesse di Riferimento (ove applicabile) maggiorato dell'uno per cento annuo calcolato su base giornaliera dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo pagamento dalla Parte che vi è tenuta.

Nel caso in cui il tasso “*daily simple*” SOFR/Euribor o il Tasso di Interesse di Riferimento dovesse assumere valori negativi esso sarà considerato pari a “0” e, pertanto, il tasso applicabile sarà pari alla sola suddetta maggiorazione.

10 IMPOSTE E PAGAMENTI

- 10.1 Tutti i pagamenti previsti dal presente Accordo saranno effettuati mediante accredito di fondi immediatamente disponibili nella medesima valuta della Remunerazione SACE, applicando nel caso di Operazioni in Divisa diversa da EUR o USD il tasso di cambio del giorno in cui il pagamento è dovuto, sul conto indicato dalla Parte cui tali pagamenti sono dovuti, senza compensazioni o contestazioni salvo quanto previsto dell’Articolo 6.1.
- 10.2 Se in qualsiasi momento (anche dopo il relativo Termine Finale) la Banca dovesse pagare un importo a SACE e (a) la Banca non ha effettivamente ricevuto il relativo importo nell'ambito dell'Operazione Partecipata o (b) alla Banca è richiesto di restituire tale importo a un Ordinante o a terzi in applicazione di norme imperative, SACE dovrà, a richiesta della Banca, restituirlo alla Banca.
- 10.3 Ove qualsiasi importo dovuto da una Parte all'altra, in base al presente Accordo o in forza di un provvedimento giurisdizionale o di una sentenza resi o emessi in relazione al presente Articolo o qualsiasi altra disposizione dell’Accordo, debba essere convertito dalla Divisa in una diversa divisa la (“**Seconda Divisa**”) allo scopo di (a) esercitare un'azione o produrre una prova contro l’Ordinante e/o, ove presente, il Garante, (b) ottenere un provvedimento o una sentenza resi in qualsiasi corte o altra autorità giudiziaria competente o (c) eseguire un provvedimento o una sentenza resa o pronunciata in relazione al presente Articolo o qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, la Parte che effettua il pagamento dovrà manlevare e tenere indenne la Parte che ha diritto a ricevere tale pagamento da ogni perdita subita in conseguenza di qualsiasi difformità tra (i) il tasso di cambio utilizzato per convertire l'importo in questione dalla Divisa alla Seconda Divisa e (ii) il tasso o tassi di cambio ai quali la Parte ricevente può, nel corso ordinario dell'attività, acquistare la Divisa con la Seconda Divisa alla ricezione di un importo, per essa soddisfacente, corrisposto in esecuzione, integrale o parziale, di tale provvedimento, sentenza, azione o in virtù di tale prova.

11 FRAUD RISK – CONTROLLO INTERNO

Qualora, relativamente a un'Operazione Partecipata, venga accertato giudizialmente in via definitiva che l’Ordinante non ha l'obbligo di rimborsare una qualsiasi somma alla Banca a causa di una frode consumata nell'Operazione Partecipata stessa o nei Documenti (incluso, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi documento esaminato dalla Banca in conformità all'Articolo 14.1), SACE – fatta salva l'ipotesi in cui la frode sia imputabile alla Banca – continuerà ad essere obbligata per la relativa Quota di Partecipazione

nonostante l'Ordinante debba ritenersi non più gravato dal suddetto obbligo, purché le previsioni dell'Articolo 14.3 continuino ad applicarsi con riferimento all'esame della documentazione.

12 OBBLIGHI INFORMATIVI

- 12.1 La Banca dovrà, entro 15 (quindici) giorni di calendario, informare SACE circa qualsiasi controversia sorta in relazione a un'Operazione Partecipata, che, secondo il ragionevole giudizio della Banca, ha avuto o potrà avere un sostanziale effetto pregiudizievole sulla probabilità che l'Ordinante paghi gli importi dovuti sulla base dei termini dell'Operazione Partecipata.
- 12.2 Fatto salvo quanto previsto all'art. 6.2.(A), la Banca dovrà, entro 15 (quindici) giorni di calendario, informare SACE del verificarsi dell'inadempimento ad ogni altro obbligo sostanziale connesso all'Operazione Partecipata.
- 12.3 Qualsiasi inosservanza, da parte della Banca, dei termini del presente Articolo 12 non pregiudicherà gli obblighi di SACE previsti nell'Accordo di Partecipazione.

13 MODIFICHE AI TERMINI DELL'OPERAZIONE

- 13.1 La Banca non potrà, senza il previo consenso scritto di SACE (salvi i diritti di SACE stabiliti all'Articolo 7), intraprendere azioni che si sostanzino in:
- (a) una proroga della scadenza di pagamento di un Ordinante nell'ambito di un'Operazione Partecipata;
 - (b) una limitazione di responsabilità di un Ordinante;
 - (c) una modifica della Divisa;
 - (d) una diminuzione della Remunerazione Banca che pregiudichi l'ammontare della Remunerazione SACE che la Banca deve corrispondere a SACE;
 - (e) un aumento dell'Importo del Credito e/o di un termine di adempimento contrattuale;
 - (f) una modifica o rinuncia alle Garanzie;
 - (g) una sostituzione o rinuncia del Garante e/o di eventuali ulteriori garanzie a valere sull'Operazione Partecipata;
 - (h) una modifica della Fronting Fee.
- 13.2 Qualora SACE non dovesse fornire il proprio consenso, la Banca avrà facoltà di risolvere l'Accordo di Partecipazione con effetto immediato dandone preavviso scritto a SACE. Tutte le somme ancora dovute a SACE sulla base dei termini dell'Accordo di Partecipazione saranno calcolati *pro rata*.
- 13.3 SACE avrà la facoltà di sospendere il pagamento di qualsiasi Quota di Partecipazione nel caso di: (i) applicazione, in relazione all'Operazione Partecipata, di misure cautelari/monitorie nei confronti della

Banca o di qualsiasi soggetto che agisca per suo conto o (ii) emissione nei confronti della Banca o di un qualsiasi soggetto che agisca per suo conto, in relazione all'Operazione Partecipata, di sentenze di condanna, in entrambi i casi in relazione ad un reato penale o illecito amministrativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, o un reato di corruzione internazionale di pubblici ufficiali stranieri ai sensi della convenzione del 17 dicembre 1997. Tale sospensione sarà in essere fino alla conclusione del relativo procedimento con una sentenza definitiva che accerti la posizione della Banca in relazione alle imputazioni a suo carico. Nel caso di sospensione del pagamento di una Quota di Partecipazione, SACE accantonerà gli importi necessari nel rispetto delle relative norme prudenziali in materia contabile.

- 13.4 Il Pagamento di una Quota di Partecipazione non sarà effettuato da parte di SACE qualora una sentenza passata in giudicato accerti che la Banca è colpevole di reati di corruzione internazionale e/o dei reati presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in relazione all'Operazione Partecipata. In tale caso, le spese sostenute dalla Banca non saranno restituite.

14 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

- 14.1 La verifica della completezza e correttezza formale dei Documenti, nonché della conformità del Bond, dell'eventuale Bond Controgarantito, della Manleva e delle eventuali Garanzie e Garanzie Accessorie rispetto agli standard utilizzati dalla Banca anche in Operazioni in assenza di SACE, trasmessi dal Beneficiario e/o dal Soggetto Garantito e/o dall'Ordinante e/o dal Garante in relazione a un'Operazione Partecipata, è di responsabilità esclusiva ed integrale della Banca e non sarà limitata da eventuali deleghe conferite dalla Banca.
- 14.2 Nell'ambito di un'Operazione Partecipata, la Banca, nella presentazione, negoziazione e predisposizione dei relativi Documenti, dovrà utilizzare lo stesso grado di diligenza e cura che avrebbe utilizzato in un'Operazione in assenza di SACE, in conformità con le prassi di mercato condivise nel mercato finanziario rilevante per Operazioni di natura analoga e in osservanza degli URDG 758, UCP 600 o ISP 98 (a seconda del caso).
- 14.3 In caso di controversia tra l'Ordinante e la Banca ai sensi di un'Operazione Partecipata in merito alla conformità dei Documenti esaminati dalla Banca rispetto agli obblighi documentali di tale Operazione Partecipata, qualora l'Ordinante ritenga che la Banca medesima possa aver dato corso al pagamento in favore del Soggetto Garantito a fronte di Documenti formalmente non strettamente conformi e contesti pertanto la legittimità del diritto di regresso nel frattempo esercitato ("**Controversia Pertinente**"), la Banca (fatti salvi i relativi obblighi ai sensi dell'Articolo 18.2) si adopererà ragionevolmente a difendersi, qualora convenuta in giudizio dall'Ordinante avanti alle corti o agli organismi arbitrali competenti per ottenere su tale Controversia Pertinente una sentenza o un lodo vincolanti, definitivi e inappellabili presso un tribunale competente oppure, ove possibile, una Decisione DOCDEX ("**Provvedimento Pertinente**").
- 14.4 In caso di controversia tra l'Ordinante e la Banca ai sensi di una Operazione Partecipata in merito alla legittimità dell'escussione del Bond o della Controgaranzia, qualora alla Banca venisse notificato un ordine

inibitorio al pagamento ai sensi di un provvedimento ex art. 700 cpc, tutti i termini previsti nel presente Accordo rimarranno sospesi sino all'emissione di una sentenza o lodo vincolante, definitivi e inappellabili.

- 14.5 Qualora il Provvedimento Pertinente non sia favorevole alla Banca, la Banca rimborserà a SACE la relativa Quota di Partecipazione compresi interessi di mora (al tasso stabilito all'Articolo 9) maturati dalla data in cui tale pagamento è stato effettuato da SACE ai sensi dell'Articolo 6.1 o dell'Articolo 6.2 fino alla data dell'effettivo rimborso. Tale obbligo di rimborso sarà valido oltre alla scadenza o cessione del relativo Accordo di Partecipazione o Operazione Partecipata.
- 14.6 Qualora un Provvedimento Pertinente stabilisca che l'Ordinante debba rimborsare la Banca, SACE verserà tempestivamente alla Banca un importo pari alla sua Percentuale di Copertura Richiesta a SACE dei costi sostenuti dalla Banca per ottenere il Provvedimento Pertinente (comprese in via meramente esemplificativa tutte le relative spese legali) ("**Costi Pertinenti**"). La Banca alleggerà alla domanda di tale importo a SACE il dettaglio del calcolo dell'importo richiesto ai sensi della stessa. In tutti gli altri casi, tutti i Costi Pertinenti sostenuti dalla Banca saranno esclusivamente a carico della Banca e SACE non avrà alcuna responsabilità in relazione agli stessi.
- 14.7 Fatto salvo quanto espressamente stabilito nel presente Articolo 14, l'esistenza di una Controversia Pertinente non avrà alcun effetto sui diritti ed obblighi di ciascuna Parte ai sensi dell'Articolo 6 per la relativa Operazione Partecipata.
- 14.8 Qualora la Banca non si adoperi entro 30 (trenta) giorni di calendario – decorrenti dalla data di avvio della Controversia Pertinente – per la formalizzazione dell'inizio delle attività difensive, SACE potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell'Articolo 7.5. Per maggior chiarezza, l'obbligo della Banca di rimborsare SACE ai sensi dell'Articolo 14.5 sarà valido oltre la risoluzione o cessazione dell'Operazione Partecipata, Accordo di Partecipazione, il presente Accordo o qualsiasi cessione effettuata ai sensi dell'Articolo 7.5 o 7.6.

15 RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL DEBITO

- 15.1 Salvo quanto previsto all'Articolo 15.7, SACE assumerà il rischio che possa verificarsi una Ristrutturazione Generale del Debito nell'ambito di un'Operazione Partecipata.
- 15.2 La Banca non sarà tenuta ad effettuare pagamenti a SACE, nell'ambito di un'Operazione Partecipata, per:
- (a) importi pagati in un conto bloccato o in Divisa non trasferibile e/o non convertibile finché tale impedimento non sia rimosso; o
 - (b) strumenti finanziari o di altro genere emessi a favore della Banca, se pagati o emessi a soddisfazione (o pretesa soddisfazione) dell'obbligo di un Ordinante e/o, ove presente, di un Garante, di effettuare un pagamento nell'ambito di un'Operazione Partecipata, a meno che (e fino a che) tale strumento sia stato alienato, riscattato o altrimenti liquidato e sempre che i ricavi di realizzo non siano essi stessi soggetti al presente Articolo 15.2.

- 15.3 Qualora non sia intervenuta la Surroga, la Banca si impegnerà a cedere a SACE, a spese di SACE, la titolarità *pro rata* di ogni importo menzionato all'Articolo 15.2(a) nei limiti in cui ciò sia consentito e nei limiti in cui ciò, secondo il ragionevole giudizio della Banca, sia coerente con l'interesse di SACE in relazione alla corrispondente Operazione Partecipata.
- 15.4 La Banca potrà, nell'ambito di una Ristrutturazione Generale del Debito chiedere o accettare cambiali, obbligazioni o altri strumenti emessi o proposti dal relativo Ordinante o da altri soggetti in relazione ad un'Operazione Partecipata o parte di essa, o a interessi o compensi dovuti in relazione ad un'Operazione Partecipata o a parte di essa, previo il preventivo consenso di SACE in merito ad eventuali stralci o conversioni del debito in strumenti di equity o quasi-equity.
- 15.5 La Banca potrà sottoscrivere qualsiasi contratto avente ad oggetto una Ristrutturazione Generale del Debito relativo a capitale, interessi o compensi afferenti un'Operazione Partecipata. In tal caso, la Banca non sarà obbligata a corrispondere a SACE tale capitale, interessi o compensi. In ogni caso, la Banca si impegnerà a corrispondere a SACE il corrispettivo di tale contratto agli stessi termini del presente Accordo nei limiti in cui i pagamenti ricevuti e applicati dalla Banca secondo il contratto siano, secondo il ragionevole giudizio della Banca, coerenti con l'interesse di SACE in relazione alla corrispondente Operazione Partecipata.
- 15.6 Qualora, nell'ambito di una Ristrutturazione Generale del Debito in relazione a un'Operazione Partecipata, la Banca accetti di incrementare la propria esposizione, la Banca non sarà obbligata ad effettuare i pagamenti previsti dall'Accordo di Partecipazione in favore di SACE fino a che tale incrementata esposizione sia stata pagata, salvo che SACE accetti di modificare l'Accordo di Partecipazione con forma e contenuti considerati ragionevolmente soddisfacenti dalla Banca in modo che SACE partecipi a tale esposizione incrementata secondo le previsioni dell'Accordo di Partecipazione. Le previsioni del presente Articolo 15.6 si applicheranno esclusivamente se (i) la Banca abbia offerto per prima a SACE l'opportunità di modificare il relativo Accordo di Partecipazione con forma e contenuti ritenuti ragionevolmente soddisfacenti per la Banca in modo che SACE partecipi a tale esposizione incrementata secondo le previsioni dell'Accordo di Partecipazione e (ii) SACE abbia rifiutato di partecipare o non accetti l'offerta della Banca entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla sua formulazione.
- 15.7 In deroga a qualsiasi altra previsione del presente Accordo, SACE non sarà obbligata a partecipare a tale esposizione incrementata indipendentemente dal fatto che sia legata ad una Ristrutturazione Generale del Debito o meno nell'ambito di un'Operazione Partecipata.

16 RISERVATEZZA

- 16.1 Salvo quanto previsto agli Articoli 16.2 e 16.4 e salve pattuizioni contrarie convenute per iscritto dalle Parti: (a) una Parte non potrà, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, rendere nota a soggetti terzi, diversi dagli Ordinanti o dai Soggetti Garantiti o, ove presente, da Garanti, un'Operazione Partecipata (a meno che questa non sia definita tra le Parti come divulgabile) o qualsiasi Partecipazione offerta o qualsiasi altra informazione relativa a tale Partecipazione offerta o all'Operazione Partecipata; e (b) la Banca e SACE

concordano di considerare riservati il presente Accordo e ogni informazione fornita in relazione allo stesso (ma, per evitare dubbi interpretativi a tale proposito, ciascuna Parte ha la facoltà di divulgare tali informazioni all'interno del proprio gruppo, ai propri amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti professionali che necessitino di venirne a conoscenza e che siano stati resi edotti degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Articolo 16).

L'obbligo di riservatezza previsto dal presente Accordo continuerà ad applicarsi interamente anche dopo la scadenza del relativo Accordo di Partecipazione, ma verrà meno due anni dopo la relativa scadenza.

16.2 Le previsioni dell'Articolo 16.1 non si applicheranno a informazioni:

- (a) che siano o diventino di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione del presente Accordo;
- (b) che siano legittimamente note alle Parti alla data del presente Accordo o legittimamente ottenute dalle Parti da parte di un soggetto terzo;
- (c) che devono essere divulgate in osservanza di leggi, norme e regolamenti applicabili o di provvedimenti di un'autorità giudiziaria competente;
- (d) la cui divulgazione è prevista o richiesta da una pubblica autorità o da un organismo governativo o di regolamentazione competente in relazione all'esercizio (ove applicabile) dell'attività propria della Banca o di SACE;
- (e) divulgate da ciascuna Parte ai propri consulenti legali o revisori (limitatamente al loro incarico) purché tali soggetti siano vincolati dai rispettivi obblighi di segreto professionale; e
- (f) divulgate a potenziali aventi causa, cessionari o sub-partecipanti, purché la Parte che intenda divulgare tali informazioni a tali soggetti renda note solo le informazioni strettamente necessarie per valutare se effettuare il trasferimento, la cessione o la sub-partecipazione di diritti relativi alla partecipazione o per rendere altrimenti efficace tale trasferimento, cessione o sub-partecipazione e a condizione che tutte le informazioni così divulgate siano tenute riservate dal destinatario.

16.3 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 16.4 che segue, le Parti non diffonderanno alcun comunicato stampa né faranno alcun annuncio pubblico in relazione al presente Accordo né ad alcun Accordo di Partecipazione senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, che non può essere irragionevolmente negato.

16.4 Le Parti possono divulgare informazioni riguardanti ciascuna Operazione Partecipata alle proprie società controllate e collegate, nonché a qualsiasi società del gruppo di appartenenza. Inoltre SACE può divulgare informazioni riguardanti ciascuna Operazione Partecipata anche (i) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo; (ii) a fornitori di riassicurazione/controgaranzie o qualsiasi tipo di *risk enhancement* (compresi loro agenti, mediatori e consulenti) a condizione che tali soggetti assumano obblighi di riservatezza con SACE (salvo che siano soggetti a doveri professionali di riservatezza); (iii) ai fini della garanzia dello Stato nei confronti di SACE e/o

del regime di coassicurazione tra SACE e lo Stato ai sensi della Normativa SACE; (iv) a seguito di qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del relativo Accordo di Partecipazione, o (v) con il consenso della Banca, che non deve essere irragionevolmente negato.

- 16.5 Le Parti, che assumono la qualifica di Titolari autonomi del trattamento dei dati, garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali pro tempore vigenti, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, e successive modifiche o integrazioni.

I dati personali raccolti per l'esecuzione del presente Accordo sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle Parti dell'Accordo garantire l'ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito, ciascuna Parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Accordo è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR (ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati personali, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività, fosse necessario che i dati personali siano trasmessi e/o resi accessibili a soggetti terzi, spetta a SACE o alla Banca, in qualità di autonomi Titolari del trattamento nominare, se del caso, l'eventuale fornitore quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

17 CEDIBILITÀ

- 17.1 SACE non potrà cedere o trasferire i propri obblighi stabiliti dal presente Accordo o da un Accordo di Partecipazione senza il previo consenso scritto della Banca. La Banca potrà concedere o rifiutare tale consenso a propria assoluta discrezione.
- 17.2 Salva espressa disposizione contraria ai sensi di un Accordo di Partecipazione, SACE potrà cedere i propri diritti ai sensi del presente Accordo o sottoscrivere contratti di sub-partecipazione con terzi con riferimento ad Accordi di Partecipazione senza il consenso della Banca né l'obbligo di darne preavviso alla Banca.
- 17.3 La Banca non potrà cedere o trasferire i propri diritti e/o obblighi stabiliti dal presente Accordo o da un Accordo di Partecipazione senza il previo consenso scritto di SACE. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.

18 ULTERIORI OBBLIGHI DELLA BANCA

- 18.1 La Banca potrà sottoscrivere altre partecipazioni con terzi in relazione alle Operazioni Partecipate, purché la Banca mantenga la Quota Trattenuta indicata nella relativa Offerta. Se nella relativa Offerta non è indicata alcuna Quota Trattenuta, la Banca non sarà obbligata a mantenere alcuna Quota Trattenuta in tale Operazione Partecipata.
- 18.2 La Banca dovrà gestire l'Operazione Partecipata con lo stesso livello di diligenza normalmente adottato nella gestione di Operazioni nelle quali non è intervenuta alcuna partecipazione di SACE.
- 18.3 La Banca si impegna a comunicare a SACE tempestivamente, in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla stessa, qualsiasi proroga del Termine Finale.
- 18.4 La Banca si impegna a comunicare a SACE tempestivamente e in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dallo stesso (i) ogni svincolo parziale del Bond nell'ambito di ciascuna Operazione Partecipata e (ii) lo svincolo definitivo del Bond nell'ambito di ciascuna Operazione Partecipata ossia il Termine Finale effettivo dell'Operazione Partecipata.
- 18.5 La Banca si impegna a fare in modo che i diritti spettanti alla Banca ai sensi della Garanzia e delle Garanzie Accessorie siano spettanti a SACE *pro-quota* rispetto alla Percentuale di Copertura Richiesta a SACE.
- 18.6 La Banca si impegna, inoltre, a:
- (i) acquisire da ciascun Ordinate, coinvolto in ciascuna Operazione Partecipata, il Questionario di Addizionalità (ove richiesto) e le dichiarazioni di cui agli Allegati III, IV, VI e VII (e/o eventualmente gli aggiornamenti di tali informazioni relative all'Ordinate) e a consegnarli a SACE debitamente sottoscritti dall'Ordinate, impegnandosi a comunicare a SACE se le dichiarazioni ivi contenute presentino irregolarità,
 - (ii) comunicare a SACE il livello di rischio di riciclaggio associato all'Ordinate e, ove presente, al Garante, al momento della presentazione dell'Offerta (a titolo esemplificativo Irrilevante, Basso, Medio e Alto); in caso di rischio di riciclaggio "Alto", la Banca si impegna a fornire a SACE le motivazioni che hanno condotto a tale assegnazione ad eccezione dei casi in cui per la divulgazione di tali informazioni sussistano divieti normativi, impedimenti legali o vincoli di riservatezza e confidenzialità;
 - (iii) conoscere e approvare in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico SACE e si obbliga espressamente all'osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad essa applicabili compatibilmente con il proprio ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, oppure, qualora sia dotata di un proprio codice etico, si impegna alla piena osservanza dello stesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

19 DICHIARAZIONI E GARANZIE

19.1 Fermi restando gli obblighi della Banca ai sensi dell'Articolo 14, la Banca non renderà alcuna dichiarazione o garanzia e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla corretta esecuzione, legittimità, validità, adeguatezza o efficacia di ciascuna Operazione o dei Documenti.

19.2 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra:

- (a) che svolgerà nei modi usuali le proprie indipendenti verifiche e valutazioni sulla situazione finanziaria, solvibilità, status e attività degli Ordinanti, degli eventuali Garanti e sugli altri fattori rilevanti ai fini della valutazione del rischio di credito e che non farà affidamento sull'altra Parte per lo svolgimento di tali verifiche; e
- (b) che il presente Accordo e gli Accordi di Partecipazione conclusi sulla base di questo costituiscono e costituiranno le rispettive obbligazioni giuridicamente valide e vincolanti, azionabili in conformità con le rispettive previsioni.
- (c) concluderà con esito positivo la propria istruttoria creditizia (ivi inclusa la verifica circa l'assenza di difficoltà finanziaria di ciascun Ordinate ai sensi della comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) e le verifiche "know your customer" relative all'Ordinate ai sensi delle proprie procedure e normative interne e, ove presente, al Garante (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, contrasto al finanziamento del terrorismo, Sanzioni ed embarghi), i cui esiti non hanno evidenziato irregolarità impegnandosi a informare SACE di qualsivoglia informazione ulteriore e/o aggiuntiva relativa all'Ordinate e, ove presente, al Garante, che sia rilevante nell'esecuzione dell'Accordo.

Le dichiarazioni e garanzie rese agli Articoli 19.1 e 19.2 si considereranno ripetute alla data in cui viene concluso ciascun Accordo di Partecipazione.

19.3 Con riferimento a ciascuna Partecipazione, la Banca dichiara e garantisce a SACE che, nella propria migliore conoscenza, alla data di conclusione del relativo Accordo di Partecipazione, sarà la titolare effettiva dei diritti derivanti dalle obbligazioni dell'Ordinate inerenti all'Operazione (in relazione alla quale è conclusa la relativa Partecipazione) e che manterrà i relativi diritti, liberi da qualsivoglia peso, garanzie reali o altri oneri, patti o accordi di acquisto o di opzione, o altri patti o accordi che possano aver l'effetto di costituirli o perfezionarli.

20 COMUNICAZIONI

20.1 Le Parti convengono che (i) nella fase che precede la presentazione dell'Offerta la Banca potrà trasmettere a SACE le informazioni relative ad un'Operazione tramite e-mail e SACE avrà ragione di ritenere che tali informazioni provengano da un soggetto autorizzato dalla Banca e potrà fare completo affidamento su tali informazioni e (ii) l'Offerta, eventuali variazioni della stessa e l'Accettazione dovranno essere trasmesse tramite il portale informatico indicato da SACE.

- 20.2 Le Parti confermano di essere consapevoli che le informazioni trasmesse elettronicamente sono inviate in forma non crittografata su una rete accessibile pubblicamente, e ciascuna Parte dichiara di essere consapevole dei relativi rischi.
- 20.3 Salvo quanto diversamente previsto all'Articolo 20.1 che precede, le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente Accordo dovranno essere sottoscritte con firma (i) autografa o (ii) digitale (in formato CADES, estensione P7M, oppure PAdES) e trasmesse rispettivamente tramite (i) corriere, raccomandata A/R o (ii) PEC all'indirizzo fornito dalle Parti riportato di seguito:

Dettagli di contatto per SACE

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42

00187 Roma, Italia

PEC: sace@cert.sace.it

Dettagli di contatto per la Banca

All'indirizzo indicato nel relativo Atto di Adesione

ovvero, presso il diverso indirizzo o recapito, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti dovrà comunicare all'altra e che sarà considerata efficace dopo che siano trascorsi 5 (cinque) giorni di calendario dalla ricezione della relativa comunicazione, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 20.4 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 20.3 che precede, le comunicazioni relative a quanto disciplinato all'Articolo 3.3 e all'Articolo 18.4 del presente Accordo dovranno essere effettuate tramite il portale online di SACE "Export Plus".
- 20.5 Salvo prova contraria, ogni comunicazione si considererà validamente effettuata e ricevuta (i) al momento di ricezione da parte del destinatario qualora effettuata per raccomandata A/R, (ii) al momento della consegna da parte del corriere (al relativo indirizzo) qualora effettuata per corriere, (iii) al momento indicato nella ricevuta di consegna, inviata al mittente, in caso di PEC. In ogni caso, una comunicazione effettuata ai sensi del presente Articolo e ricevuta in un Giorno non-Lavorativo o oltre l'orario di lavoro del luogo di ricezione, si considererà effettuata nel Giorno Lavorativo successivo.

21 EFFICACIA DELL'ACCORDO

- 21.1 Il presente Accordo e i relativi Allegati costituiscono proposta contrattuale. La Banca deve trasmettere a SACE via PEC, all'indirizzo sace@cert.sace.it, l'Allegato V (Atto di Adesione), corredato dai relativi allegati, debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Banca, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni del presente Accordo e dei relativi Allegati.
- 21.2 Resta inteso tra le Parti che il contratto rappresentato dal presente Accordo e dai relativi Allegati diverrà efficace a partire dalla data di ricezione da parte di SACE dell'Allegato V (Atto di Adesione) debitamente sottoscritto.
- 21.3 Ove il Questionario di Accreditamento non sia stato già trasmesso, la Banca dovrà trasmettere a SACE lo stesso debitamente compilato e sottoscritto al seguente indirizzo PEC: saceaml@pec.it. Resta fermo che l'esito della procedura di accreditamento sarà valutato da SACE a propria discrezione e comunicato alla Banca. A partire dal 30/06/2026, in caso di esito negativo della procedura di accreditamento la Banca (i) non potrà procedere alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione o (ii) nel caso abbia già aderito al presente Accordo, non potrà inviare alcuna Offerta.

22 DURATA E RECESSO

- 22.1 Le Parti prendono atto e accettano che il presente Accordo resterà in vigore sino alla posteriore tra le seguenti date: (i) la data in cui l'efficacia dell'ultimo Accordo di Partecipazione rilasciato ai sensi del presente Accordo sia venuta meno, ovvero (ii) la data in cui sia venuta incondizionatamente meno ogni ragione di credito di SACE nei confronti di ciascun Ordinante in relazione agli Accordi di Partecipazione e/o nei confronti della Banca ai sensi del presente Accordo, ovvero (iii) la data in cui ogni azione intrapresa per il recupero dell'ultimo dei crediti derivanti dalle Operazioni Partecipate e/o dagli Accordi di Partecipazione sia definitivamente venuta meno e/o sia stata rinunciata da SACE e dalla Banca;
- 22.2 Le Parti prendono atto e accettano che le Offerte ai sensi del presente Accordo possono essere inviate dalla Banca a SACE per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dell'Allegato V (Atto di Adesione) ("**Periodo di Accumulo**"), rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi. Decorsi 6 mesi dalla data di adesione al presente Accordo, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dallo stesso, ai sensi dell'Articolo 1373 del codice civile, mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con effetto a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione. Resta in ogni caso ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, anche nel caso in cui, in occasione di un tacito rinnovo del Periodo di Accumulo, siano state intraprese negoziazioni, in buona fede, tra le Parti e non sia raggiunto un accordo tra le stesse in una data successiva a quella di tacito rinnovo.

- 22.3 Le Parti prendono atto e accettano che il presente Accordo e i relativi Allegati potranno di volta in volta essere modificati, integrati e/o aggiornati da parte di SACE anche in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana o europea agli stessi applicabili ivi incluso, a titolo esemplificativo, la Normativa SACE, anche in esecuzione di eventuali convenzioni e/o protocolli le cui disposizioni risultino applicabili alle operatività di cui al presente Accordo ovvero in occasione della pubblicazione di nuove versioni dello stesso Accordo e dei relativi Allegati. Le suddette modifiche saranno efficaci dalla data che verrà comunicata da SACE con congruo anticipo. L'Accordo e i relativi Allegati, nella versione tempo per tempo vigente, saranno resi disponibili in copia presso il sito internet ufficiale di SACE all'indirizzo www.sace.it, con indicazione del relativo numero identificativo. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nel presente Accordo risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del presente Accordo e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
- 22.4 Le Parti prendono atto e accettano che, ai sensi e per l'effetto di quanto previsto dalla Normativa, (i) qualsiasi riferimento a SACE nel presente Accordo e nei relativi Allegati dovrà intendersi riferito a SACE e allo Stato italiano, ciascuno nella rispettiva qualità di co-garante della copertura SACE; (ii) l'esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nel presente Accordo e nei relativi Allegati, l'incasso di qualsivoglia importo, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento degli importi dovuti, incluso l'esercizio dei diritti nei confronti dell'Ordinante e l'attività di recupero dei crediti successiva alla Surroga, anche in sede processuale, sia per via giudiziale che extragiudiziale, sono svolte da SACE. Resta altresì inteso che il pagamento degli importi dovuti ai sensi di ciascun Accordo di Partecipazione è effettuato da SACE, per conto proprio e per conto dello Stato italiano, senza vincolo di solidarietà, con riferimento alle rispettive quote ai sensi di quanto previsto dalla Normativa SACE.
- 22.5 Le Parti prendono atto e accettano che, a seguito del recesso di una delle Parti, il presente Accordo resterà in vigore fino al termine di cui al precedente Articolo 22.1 esclusivamente in relazione agli Accordi di Partecipazione perfezionati precedentemente alla data di efficacia del recesso al precedente Articolo 22.2.
- 22.6 Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, restano in ogni caso salvi i diritti relativi o sorti per effetto di eventi, oggetto di copertura da parte di SACE, verificatisi prima della scadenza dell'Accordo ovvero prima della data di recesso di cui al precedente Articolo 22.5.
- 22.7 Eventuali costi o spese relativi al recesso, incorsi dalla Parte che lo ha esercitato, rimangono a carico della stessa.

23 VARIE

- 23.1 La Banca si impegna a non cedere o trasferire i diritti e gli obblighi previsti dai Documenti.
- 23.2 Il rapporto tra la Banca e SACE si configura come un rapporto tra debitore e creditore che prevede (i) il diritto di SACE di ricevere dalla Banca importi limitati alla relativa Percentuale di Copertura Richiesta a SACE degli importi ricevuti e richiesti dalla Banca all'Ordinante, e (ii) gli ulteriori diritti di SACE nei confronti della Banca ai sensi delle previsioni del presente Accordo.
- 23.3 Il presente Accordo non costituisce rapporti di agenzia, rapporti fiduciari o *trust* tra la Banca e SACE e la Banca non avrà altri obblighi o responsabilità diversi da quelli espressamente previsti nel presente Accordo.
- 23.4 Se in qualsiasi momento una previsione del presente Accordo è o diviene invalida, illecita o inefficace sotto qualsiasi profilo, la validità, liceità o efficacia delle restanti previsioni non sarà in alcun modo inficiata o compromessa.
- 23.5 Il presente Accordo e gli Accordi di Partecipazione costituiscono l'intero accordo tra le Parti con riferimento al loro oggetto e sostituiscono tutti i precedenti accordi o relative comunicazioni. Il presente Accordo non pregiudicherà le partecipazioni concluse tra le Parti prima della data del presente Accordo con riferimento a qualsiasi Operazione.
- 23.6 Il presente Accordo potrà essere risolto o modificato in ogni momento dalle Parti senza il consenso di terzi.
- 23.7 Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 22.3 che precede, nessuna modifica o rinuncia a una previsione del presente Accordo o di un Accordo di Partecipazione sarà efficace se non sarà effettuata per iscritto da entrambe le Parti. Le modifiche o rinunce di cui al presente paragrafo produrranno effetti limitati al caso specifico e per le finalità per cui sono effettuate.
- 23.8 Il presente Accordo non fa sorgere in capo alle parti alcun obbligo di, o impegno a, formulare un'Offerta o un'Accettazione.
- 23.9 Salvo quanto espressamente stabilito nel presente Accordo, SACE non potrà avere ricorso verso la Banca in relazione alle Partecipazioni. La Banca non avrà responsabilità o obblighi nei confronti di SACE in relazione ad un'Operazione Partecipata o a un Accordo di Partecipazione, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente Accordo.
- 23.10 La Banca dovrà consegnare il Questionario di Accreditamento a SACE ai sensi dell'Art. 21.3 del presente Accordo.

23.11

La Banca, inoltre, si impegna espressamente a informare SACE di qualsivoglia informazione ulteriore e/o aggiuntiva relativa all'Ordinante e, ove presente, al Garante, e che (i) sia rilevante nell'esecuzione dell'Accordo, (ii) fosse richiesta da SACE, e (ii) sia rilevante nell'esecuzione dei singoli Accordi di Partecipazione.

24 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 24.1 Il presente Accordo e ciascun Accordo di Partecipazione sarà regolato da, e interpretato in conformità con, la legge italiana.
- 24.2 Ciascuna parte riconosce che la competenza esclusiva a dirimere le controversie relative al presente Accordo e/o agli Accordi di Partecipazione spetta al foro di Roma e di conseguenza si sottopone alla competenza di detto foro.

ALLEGATO I – OFFERTA E ACCETTAZIONE

(Parte A)

OFFERTA E ACCETTAZIONE

Da: [Banca]

A: SACE

Data: [Data]

Ai sensi del nostro Accordo Quadro di Partecipazione del [●] ("l'**Accordo**"), la Banca offre a SACE una Partecipazione nella seguente Operazione.

Tipologia Bond: [inserire tipologia di bond da contro garantire]

Bond open ended: [Si/No]

Valuta e Importo del Bond: [Valuta e Importo]

Modalità di svincolo del Bond [...]

Importo copertura richiesto a SACE¹: [Valuta e Importo]

Percentuale di copertura richiesta a SACE: [Percentuale]

Ordinante: [Nome,
Città, Paese]

PMI [Si/No]

Garante dell'Ordinante: [Nome,
Città, Paese]

Beneficiario: [Nome,
Città, Paese]

Settore dell'Operazione [Settore]

Operazione finalizzata a: [come da Allegato VI]

Paese di destinazione del progetto/fornitura: [Paese]

Data di Inizio dell'Operazione (Data prevista di emissione del Bond): [Data]

Data di Efficacia dell'Operazione: [Data]
(Data prevista di efficacia del Bond):

Ultima possibile scadenza dell'Operazione: [Data]

¹ Nel caso la Quota di Partecipazione richiesta a SACE sia pari o superiore a euro 30.000.000,00 dovrà essere allegato il Questionario di Addizionalità.

(Data prevista di scadenza del bond):

Norme applicabili/legge e Foro: [....]

Rischio AML attribuito all'Ordinante: [Basso/Medio/Alto]

Rischio AML attribuito al Garante dell'Ordinante: [Basso/Medio/Alto]

Conferma che l'Ordinante e, ove presente, il Garante non rientrino nella definizione di "imprese in difficoltà" ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 [Si]

Le dichiarazioni di cui all'Allegato IV corrispondono ai punti: A-1, B-1, C-1, D-1, E-1, F-1, G-1. [Si/No]

:

Note: [...]

Remunerazione retrocessa a SACE: [... bppa - da calcolarsi tenuto conto della base d'anno indicata]

Remunerazione applicata dalla banca assicurata SACE: [...]

Quota trattenuta: [%]

Operazione con Bond Controgarantito: [Si/No]

[Importo Bond Controgarantito: [...]]

Conto corrente premi SACE: [IBAN]

Vi preghiamo di farci sapere quanto prima - ma in ogni caso non più tardi del termine della giornata lavorativa (*close of business, cob*) del [Data], data in cui l'Offerta perderà efficacia - se intendete accettare la sopra indicata Offerta. La Vostra Accettazione dovrà essere inviata ai sensi dell'Accordo. Tutte le previsioni dell'Accordo, incluso l'Articolo 24 (Legge Applicabile e Foro Competente) troveranno applicazione in relazione alla presente Offerta.

[Nome]

[Firma]

(Parte B)**OFFERTA E ACCETTAZIONE VARIAZIONE n. 202[●]/[●]/--**

Da: [Banca]

A: SACE

Data: [Data]

Ai sensi del nostro Accordo Quadro di Partecipazione del [●] ("l'**Accordo**"), la Banca propone a SACE la variazione della precedente Partecipazione da SACE accettata in data [●] nei nuovi termini dell'Operazione come di seguito riportati.

Tipologia Bond: [inserire tipologia di bond da contro garantire]

Bond open ended: [Si/No]

Valuta e Importo del Bond: [Valuta e Importo]

Modalità di svincolo del Bond [...]

Importo copertura richiesto a SACE: [Valuta e Importo]

Percentuale di copertura richiesta a SACE: [Percentuale]

Ordinante: [Nome,
Città, Paese]

PMI [Si/No]

Garante dell'Ordinante: [Nome,
Città, Paese]Beneficiario: [Nome,
Città, Paese]

Settore dell'Operazione [Settore]

Operazione finalizzata a: [come da Allegato VI]

Paese di destinazione del progetto/fornitura: [Paese]

Data di Inizio dell'Operazione (Data prevista di
emissione del Bond): [Data]Data di Efficacia dell'Operazione: [Data]
(Data prevista di efficacia del Bond):Ultima possibile scadenza dell'Operazione: [Data]
(Data prevista di scadenza del bond):

Norme applicabili/legge e Foro:	[...]
Rischio AML attribuito all'Ordinante:	[Basso/Medio/Alto]
Rischio AML attribuito al Garante dell'Ordinante:	[Basso/Medio/Alto]
Le dichiarazioni di cui all'Allegato IV corrispondono ai punti: A-1, B-1, C-1, D-1, E-1, F-1, G-1.	[Sì/No]
:	
Note:	[...]
Remunerazione retrocessa a SACE:	[... bppa - da calcolarsi tenuto conto della base d'anno indicata]
Remunerazione applicata dalla banca assicurata SACE:	[...]
Quota trattenuta:	[]%
Operazione con Bond Controgarantito:	[Sì/No]
[Importo Bond Controgarantito:	[...]]
Conto corrente premi SACE:	[IBAN]

Vi preghiamo di farci sapere quanto prima - ma in ogni caso non più tardi del termine della giornata lavorativa (*close of business, cob*) del [●], data in cui l'Offerta di variazione perderà efficacia - se intendete accettare la sopra indicata Offerta di variazione. La Vostra Accettazione dovrà essere inviata ai sensi dell'Accordo. Tutte le previsioni dell'Accordo, incluso l'Articolo 24 (Legge Applicabile e Foro Competente) troveranno applicazione in relazione alla presente Offerta di variazione.

[Nome]

[Firma]

ALLEGATO II – RICHIESTA DI PAGAMENTO

SACE S.p.A.

Piazza Poli 37/42

00187 - Roma

Oggetto: Richiesta di Pagamento op.ne n. [●] – Accordo MRPA SACE – [Banca] (Rif. SACE 202[●]/[●]/00)

Ai sensi del l'Accordo Quadro di Partecipazione di cui all'oggetto [●] (l'"**Accordo**"), Vi informiamo che si è verificato un Inadempimento nell'ambito della seguente Operazione Partecipata:

N. di riferimento SACE:	[●]
Ordinante:	[●]
Garante, ove presente:	[●]
Importo Non Pagato:	[●]

Vi confermiamo che:

- (i) il Soggetto Garantito ha richiesto un pagamento ai sensi dell'Operazione;
- (ii) [in data [●] abbiamo provveduto a corrispondere il relativo pagamento dell'importo richiesto dal Soggetto Garantito e alleghiamo copia per vostra evidenza/intendiamo procedere con il pagamento dell'importo richiesto dal Soggetto Garantito entro il [●] e ve ne invieremo copia per vostra evidenza];
- (iii) il pagamento dell'importo richiesto dal Soggetto Garantito è stato richiesto all'Ordinante;
- (iv) il termine di pagamento dell'Ordinante è scaduto e ad oggi non ci è pervenuto il pagamento dell'Importo Non Pagato;
- (v) abbiamo agito in conformità con tutte le disposizioni di cui all'Accordo di Partecipazione applicabile all'Operazione Partecipata.

Copia della richiesta inviata al relativo Ordinante è allegata alla presente Richiesta di Pagamento.

Vi chiediamo di versare l'importo di [●] entro 20 (venti) Giorni Lavorativi al seguente conto corrente:

N. del conto:	[...]
Presso la Banca:	[Nome, Città, Paese, Codice Swift]
N. del nostro riferimento:	[...]

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nella presente comunicazione avranno il significato stabilito nell'Accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti. Tutte le previsioni dell'Accordo, incluso l'Articolo 24 (Legge Applicabile e Foro Competente) troveranno applicazione alla presente richiesta.

Con la sottoscrizione del presente documento prendiamo atto che SACE S.p.A. farà affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute e, in tal senso, garantiamo che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente

documento e/o successivamente sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale e confermiamo di essere a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal codice penale per i reati di falso e di truffa.

[*LUOGO, DATA*]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

ALLEGATO III – DICHIARAZIONE ASSENZA CONTESTAZIONI

[Su carta intestata dell'Ordinante]

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42
00187 Roma, Italia

Oggetto: Dichiarazione Assenza Contestazioni SACE S.p.A.

In relazione a *[inserire riferimenti relativi all'Operazione]* (**"Operazione"**) che sarà emessa da *[inserire nome della banca]* (la **"Banca"**) relativamente al contratto di realizzazione di *[inserire dettagli del progetto/fornitura/esportazione]* (il **"Progetto"**) con *[inserire nome del committente del progetto/fornitura/esportazione]* (il **"Beneficiario"**), *[inserire nome della società]* (la **"Società"**), con sede legale in *[•]* iscritta al registro delle imprese di *[•]* con numero *[•]*, nella persona di *[•]*, in virtù dei poteri ad esso conferiti con atto in data *[•]*,

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che non esistono controversie in corso derivanti e comunque connesse al *[•]* sottoscritto in data *[•]* per l'importo di *[•]* avente ad oggetto *[•]*.

Con la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni la Società garantisce che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente documento e/o successivamente sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale e conferma di essere a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal codice penale per i reati di falso e di truffa.

[LUOGO, DATA]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

ALLEGATO IV – DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL’ORDINANTE

[Su carta intestata dell’Ordinante]

IV Rilievo Strategico - Internazionalizzazione

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42

00187 Roma, Italia

In relazione a *[inserire riferimenti relativi all’Operazione]* (l’**“Operazione”**) che sarà emessa da *[inserire nome della banca]* (la **“Banca”**) relativamente al contratto di realizzazione di *[inserire dettagli del progetto/fornitura/esportazione]* (il **“Progetto”**) con *[inserire nome del committente del progetto/fornitura/esportazione]* (il **“Beneficiario”**), *[inserire nome della società]* (la **“Società”**), con sede legale in *[•]* iscritta al registro delle imprese di *[•]* con numero *[•]*, nella persona di *[•]*, in virtù dei poteri ad esso conferiti con atto in data *[•]*, dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge:

A.

- 1. di non essere Soggetto Sanzionato² e di non essere posseduto o controllato da Soggetti Sanzionati; oppure
- 2. di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da Soggetti Sanzionati.

Nel caso di scelta della seconda opzione specificare il nominativo del Soggetto Sanzionato, la misura restrittiva a cui è sottoposto e la fonte giuridica in base alla quale è stata comminata la relativa sanzione³:

² Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti destinatari di qualsiasi sanzione economica e/o finanziaria di qualsiasi misura restrittiva (incluse le restrizioni merceologiche, settoriali o di congelamento di fondi) emanata e applicata da parte dell’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC) o di una qualsiasi altra misura equivalente alle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, del Regno Unito o del governo della Repubblica Italiana, incluse le sanzioni emesse nei confronti di determinati stati, organizzazioni e soggetti sottoposti alla Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o di altra giurisdizione applicabile.

³ A titolo esemplificativo l’eventuale presenza in Liste sanzionatorie e/o di controllo all’esportazione dell’UE e/o degli USA (e.g. All. I del Reg. (UE) 269/2014, SDN List, SSI List, Entity List).

B.

- 1. che il Paese del Progetto non rientra tra quelli sottoposti a specifici programmi sanzionatori adottati da parte delle competenti autorità dell'Unione europea, dei relativi Stati membri, del Regno Unito e/o USA che prevedono restrizioni settoriali e/o merceologiche⁴; oppure
- 2. che il Paese del Progetto rientra tra quelli sottoposti a specifici programmi sanzionatori adottati da parte delle competenti autorità dell'Unione europea, dei relativi Stati membri, del Regno Unito e/o USA che prevedono restrizioni settoriali e/o merceologiche¹¹.

Nel caso di scelta della seconda opzione specificare il Paese:

C.

- 1. che il Progetto non prevede la presenza di un end user (diverso dal Beneficiario); oppure
- 2. che il Progetto prevede la presenza di end user (diverso dal Beneficiario).

Nel caso di scelta della seconda opzione specificare i dati identificativi dell'end user nonché il paese di residenza:

D.

- 1. che il Progetto non comprende beni/ servizi soggetti a licenza di esportazione o comunque soggetti a specifiche restrizioni vigenti ai sensi della normativa sul controllo delle esportazioni dell'UE, dei relativi Stati

⁴ A titolo esemplificativo, Russia, Bielorussia, Iran, Siria, Corea del Nord, Cuba, Crimea, Luhansk e Donetsk, Venezuela, Myanmar.

membri e/o degli USA⁵ ovvero ai sensi di specifici programmi sanzionatori adottati dalle competenti autorità;
oppure

- 2. che il Progetto comprende beni/ servizi soggetti a licenza di esportazione o comunque soggetti a specifiche restrizioni vigenti ai sensi della normativa sul controllo delle esportazioni dell'UE, dei relativi Stati membri e/o degli USA ovvero ai sensi di specifici programmi sanzionatori adottati dalle competenti autorità¹².

Nel caso di scelta della seconda opzione specificare la natura dei beni, la normativa applicabile e fornire, ove prevista, copia della licenza di esportazione/movimentazione:

E.

- 1. che essa stessa e/o i soggetti agenti per proprio conto e/o il beneficiario estero non figurano negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese/persone messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali⁶; oppure
- 2. che essa stessa e/o i soggetti agenti per proprio conto e/o il beneficiario estero figurano negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese/persone messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali.

In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito il nominativo del soggetto incluso e relativo ruolo ricoperto nonché dettaglio e la data del provvedimento/procedimento

F.

- 1. nell'Operazione non è presente un Beneficiario identificabile come soggetto sovrano/pubblico
- 2. nell'Operazione è presente un Beneficiario identificabile come soggetto sovrano/pubblico

⁵ Si intendono i programmi sanzionatori adottati dalle autorità dell'ONU, dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America di cui alla nota 9 e per Controllo delle esportazioni si intende la normativa di riferimento UE/ USA in materia di prodotti "dual use" e materiali di armamento (I.e. Reg. (UE) 2021/821, D.lgs. 221/2017, L. 185/90, Export Administration Regulations e International Traffic in Arms Regulations).

⁶ Per organismi finanziari multilaterali s'intendono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group.

Nel caso di scelta della seconda opzione specificare la procedura di aggiudicazione espletata:

- gara internazionale*
- gara ad inviti*
- altro (e.g. trattativa privata):* _____

Nel caso di scelta di Altro la Società dichiara che le modalità di aggiudicazione sono conformi alla normativa di riferimento in materia di appalti pubblici?

- SI
- NO

G.

- 1. nel Progetto non sono previsti esborsi all'estero connessi all'esecuzione del contratto del Progetto superiori al 10% rispetto al valore del contratto; oppure
- 2. nel Progetto sono previsti esborsi all'estero connessi all'esecuzione del contratto del Progetto superiori al 10% rispetto al valore del contratto.

Nel caso di scelta della seconda opzione specificare:

- a che titolo sono stati pagati e per quali attività (es. commissioni di agenzia, intermediazione, altro);
 - il nominativo del soggetto beneficiario delle provvigioni;
 - se sussiste un contratto di agenzia con tale soggetto o una documentazione da cui si evinca lo specifico compenso pattuito (allegare contratto e/o scambio di mail ecc.)
-

La Società dichiara e garantisce che non ha commesso e si impegna a non commettere, né direttamente né indirettamente tramite i rispettivi amministratori o soggetti agenti per suo conto, reati di corruzione ai sensi della

Convenzione⁷ e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati nel contesto dell'Operazione e/o per i reati rilevanti ai sensi del D.lgs 231/01 (o in caso di soggetto estero ai sensi di altra normativa locale analoga in materia di responsabilità degli enti)

La Società dichiara inoltre di aver adottato presidi interni in materia di anticorruzione, nonché in particolare adeguati sistemi di controllo periodico volti a prevenire e scoraggiare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, supportati da un'adeguata formazione del personale e da sistemi di reporting e audit interno.

La Società dichiara di condurre le proprie attività in conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni di volta in volta applicabili in materia ambientale e di diritti umani e sociali, tra cui le Garanzie Minime di Salvaguardia⁸.

La Società dichiara e garantisce che tutte le autorizzazioni richieste in relazione al Progetto e all'Operazione sono state ottenute e sono valide ed efficaci e non sono state annullate, sospese, modificate o revocate⁹.

La Società si impegna a fornire, su espressa richiesta di SACE, la documentazione attestante l'esecuzione del Progetto, nonché tutte le ulteriori informazioni e/o documenti che SACE dovesse ritenere ragionevolmente necessari in relazione ai prodotti e/o tecnologie a duplice uso e/o servizi connessi agli stessi e/o alle relative autorizzazioni.

La Società dichiara di aver attivato, e si impegna a mantenere, per tutta la durata della copertura che verrà rilasciata da SACE una copertura assicurativa per i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici ai sensi di, e nei termini previsti da, l'articolo 1, comma 101, della L. n. 213/2023 e relativi atti attuativi, ove applicabile, e si impegna, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa tutta la documentazione necessaria ad attestare l'adempimento di tale obbligo.

La Società si impegna espressamente a comunicare prontamente alla Banca qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente documento.

La Società si impegna, in caso di escussione di SACE da parte della Banca, al pagamento immediato e diretto a SACE di tutti gli importi originariamente spettanti a SACE a titolo di remunerazione per il periodo che decorre dalla data dell'escussione fino alla scadenza prevista del bond, anche come eventualmente modificata (il "**Periodo di Accelerazione**").

⁷ Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

⁸ Per "Garanzie Minime di Salvaguardia" si intendono le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

⁹ Applicabile nel caso in cui la fornitura ricada nell'ambito di applicazione della Legge n. 185/1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" o della normativa nazionale, estera, europea e/o internazionale applicabile all'Esportatore e/o al Contratto Commerciale concernente restrizioni all'esportazione, trasferimento e/o fornitura di prodotti e/o tecnologie a duplice uso e/o di servizi relativi agli stessi (ivi inclusi il Regolamento (UE) 2021/821 e il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221).

La Società dichiara che l'Operazione per la quale è richiesto l'intervento di SACE non comporta e non comporterà il trasferimento all'estero delle attività di ricerca e sviluppo e della parte sostanziale delle attività produttive della Società.

Con la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni la Società garantisce che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente documento e/o successivamente sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale e conferma di essere a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal codice penale per i reati di falso e di truffa.

La Società si obbliga irrevocabilmente a tenere indenne SACE da ogni danno, spesa ed onere che quest'ultima dovesse subire in conseguenza di:

- (i) falsità, inesattezza, incompletezza o violazione delle dichiarazioni e/o impegni ai sensi del presente documento e/o successivamente fornite; e/o
- (ii) commissione accertata con sentenza passata in giudicato da parte della Società e/o da parte di propri amministratori o soggetti agenti per loro conto di reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o di corruzione tra privati e/o e/o reati di cui al D.lgs. 231/2001, in relazione al Progetto,
- (iii) nonché da qualsiasi costo e spesa in cui SACE sia incorsa per ottenere dalla Società il pagamento di quanto le è dovuto.

Il mancato versamento, in tutto o in parte, di quanto dovuto nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Società di una richiesta scritta di SACE è produttivo di interessi al tasso di mora per ritardato pagamento pari al tasso EURIBOR a un mese ("daily simple" SOFR nel caso in cui l'ammontare massimo garantito sia in USD) maggiorato del 1% annuo, da calcolarsi sulla somma dovuta a SACE a partire dalla data di pagamento sopra indicata, fino alla data di effettivo saldo, senza bisogno di costituzione in mora e fatto salvo il maggior danno.

Il presente atto è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[LUOGO, DATA]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

ALLEGATO V – ATTO DI ADESIONE

[Su carta intestata della Banca]

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42
00187 Roma, Italia

Oggetto: Atto di Adesione all'ACCORDO QUADRO DI PARTECIPAZIONE Master Risk Participation Agreement versione [●] (l'“Accordo”)

Ove non diversamente specificato, i termini utilizzati nel presente Atto di Adesione con le iniziali maiuscole hanno il medesimo significato ad essi attribuito nell'Accordo.

Facciamo riferimento all'Accordo e ai relativi allegati, versione [●] pubblicati sul sito www.sace.it, avente ad oggetto il rilascio da parte di SACE S.p.A., ai sensi della Normativa SACE, di garanzie in favore di Banche.

In relazione a quanto sopra, [Banca], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●] (la “Banca”) intende aderire, ai sensi di quanto stabilito all'Articolo 21 (Efficacia dell'Accordo) dell'Accordo, all'Accordo medesimo e impegnarsi a rispettare quanto in esso contenuto, assumendo tutti i relativi obblighi ed impegni.

A tal fine, la Banca, in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata al presente atto]¹⁰, dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, di:

- (a) aver letto attentamente l'Accordo, di conoscerlo, di averlo compreso e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti;
- (b) assumere tutti gli obblighi e le dichiarazioni previsti ai sensi dell'Accordo, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all'operatività descritta dall'Accordo e di impegnarsi per tutta la durata delle stesse al rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

¹⁰ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

La Banca prende atto che il contratto rappresentato dall'Accordo e dai relativi Allegati diverrà efficace tra la Banca e SACE a partire dalla data di ricezione da parte di SACE del presente Atto di Adesione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della Banca o da altro soggetto munito dei necessari poteri, unitamente agli allegati previsti.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'Articolo 20 (Comunicazioni) dell'Accordo, la Banca comunica che potrà essere utilizzato il seguente indirizzo [●] con indirizzo PEC [●].

Ai fini del presente atto la Banca elegge domicilio presso [●].

Il presente atto di adesione è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Allega:

A – Poteri di firma¹¹

B – Accordo

Cordiali saluti,

[Banca]

[Nome]

Titolo: [□] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Banca]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri della Banca]

¹¹ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

ALLEGATO VI – AUTOCERTIFICAZIONE PROGETTI ELEGGIBILI

[Su carta intestata dell'Ordinante]

VI – AUTOCERTIFICAZIONE Rilievo Strategico - Internazionalizzazione

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42

00187 Roma, Italia

In relazione a *[inserire riferimenti relativi all'Operazione]* (**l'Operazione**) che sarà emessa da *[inserire nome della banca]* (la **Banca**) relativamente al contratto (il **Contratto**) di realizzazione del Progetto *indicato nella Sez. A della presente Autocertificazione* con *[inserire nome del committente del progetto/fornitura/esportazione]* (il **Beneficiario**), *[inserire nome della società]* (la **Società**), con sede legale in [•] iscritta al registro delle imprese di [•] con numero [•], nella persona di [•], in virtù dei poteri ad esso conferiti con atto in data [•], dichiara, irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, che:

A.

I seguenti requisiti dell'Operazione sono rispettati:

- Durata massima: 20 anni
- Scopo del Contratto (il **Progetto**):
 1. Esecuzione da parte dell'Ordinante di forniture di beni/servizi all'estero
[Inserire una breve descrizione della fornitura e più in generale dell'operazione];
 2. Esecuzione da parte dell'Ordinante di subforniture di beni/servizi in Italia a favore di un acquirente italiano (il Beneficiario) che deve eseguire specifiche forniture in favore di una controparte estera *[descrivere brevemente la tipologia di beni e/o servizi da approntare, indicando l'acquirente italiano, e allegare documentazione a supporto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri, che contenga, in particolare: l'eventuale track record¹² con lo stesso, nonché le principali informazioni relative ai contratti di subfornitura/ordini di acquisto con quest'ultimo nonché ai correlati contratti di fornitura che l'acquirente ha con i suoi clienti esteri];*

¹² Indicare, a titolo esemplificativo, le quote di fatturato storico con l'acquirente italiano, l'anzianità del rapporto e il numero e l'importo delle forniture nell'ultimo anno.

3. Esecuzione da parte dell'Ordinante appartenente a una Filiera a vocazione internazionale¹³ di subforniture¹⁴ di beni e/o servizi in Italia a favore di un acquirente italiano Media o Grande Impresa¹⁵ (il Beneficiario) avente una quota di fatturato export almeno pari al 40% rispetto al fatturato complessivo (corrispondente all'ultimo bilancio individuale disponibile (o consolidato ove presente) o alla media degli ultimi 3 anni). *[Descrivere brevemente la tipologia di beni e/o servizi da approntare, il nominativo dell'acquirente italiano, e allegare documentazione a supporto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri, che contenga, in particolare: i) l'eventuale track record¹⁶ con lo stesso, ii) le principali informazioni relative ai contratti di subfornitura/ordini di acquisto con quest'ultimo e iii) documento/estratto del bilancio che attesti la quota di almeno 40% del fatturato export].*

- La Società [e il Garante] non rientra[no] nella definizione di “imprese in difficoltà” ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.
- La Società dichiara di essere:
 - PMI¹⁷

 - non PMI.

[La Società dichiara di aver sottoscritto o di avere intenzione di sottoscrivere contratti di subfornitura o ordini di acquisto di beni e/o servizi con un acquirente italiano che deve eseguire specifiche forniture in favore di clienti esteri e che tali contratti sono e rimarranno validi ed efficaci fino al completamento del Progetto.]¹⁸

[La Società dichiara:

- (i) di appartenere a una Filiera a vocazione internazionale¹⁹, di aver sottoscritto o di avere intenzione di sottoscrivere contratti di subfornitura o ordini di acquisto di beni e/o servizi con un acquirente italiano

¹³ Per Filiera a vocazione internazionale si intende una filiera appartenente ad uno dei seguenti settori: Agroalimentare, Abbigliamento, Arredo, Automazione (mecc. strumentale), Automotive, Economia dello Spazio e della Difesa, Economia Blu e Cantieristica, Energia, Infrastrutture e Costruzioni, Digitale e Microelettronica, Logistica integrata, Siderurgia e Metallurgia, Chimica e Farmaceutica, Packaging.

¹⁴ Subforniture del Debitore destinate ad essere incorporate o impiegate nella produzione o nella distribuzione di beni e/o servizi dell'acquirente italiano Media o Grande Impresa.

¹⁵ Per Media e Grande Impresa si intende un'impresa non qualificabile come PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.

¹⁶ Indicare, a titolo esemplificativo, le quote di fatturato storico con l'acquirente italiano, l'anzianità del rapporto e il numero e l'importo delle forniture nell'ultimo anno.

¹⁷ “PMI” indica le piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea.

¹⁸ Opzione applicabile in caso di subforniture al punto 2 delle dichiarazioni precedenti

¹⁹ Per Filiera a vocazione internazionale si intende una filiera appartenente ad uno dei seguenti settori: Agroalimentare, Abbigliamento, Arredo, Automazione (mecc. strumentale), Automotive, Economia dello Spazio e della Difesa, Economia Blu e Cantieristica, Energia, Infrastrutture e Costruzioni, Digitale e Microelettronica, Logistica integrata, Siderurgia e Metallurgia, Chimica e Farmaceutica, Packaging.

Media o Grande Impresa e che tali contratti sono e rimarranno validi ed efficaci fino al completamento del Progetto;

- (ii) che l'acquirente di cui al punto (i) che precede ha una quota di fatturato export almeno pari al 40% rispetto al fatturato complessivo (corrispondente all'ultimo bilancio individuale disponibile (o consolidato ove presente) o alla media degli ultimi 3 anni)]²⁰.

Il Contratto è finalizzato alla realizzazione del Progetto. La Società si impegna a fornire a SACE (all'indirizzo PEC sace.controlling@pec.it avendo cura di indicare, nell'oggetto della comunicazione il numero dell'Operazione SACE), ad esclusione delle Operazioni che riguardino l'emissione di un bid bond, un maintenance bond, un warranty bond o un custom bond, la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri:

1. su base semestrale una relazione relativa allo stato di avanzamento del Progetto;
2. entro il sesto mese successivo al termine finale dell'Operazione, una dichiarazione di completamento del Progetto.

La Società si impegna:

- a. qualora richiesto, a mettere a disposizione di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) le evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le registrazioni disponibili all'Ordinante in relazione al Progetto, e a consentire a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo di verificare il rispetto delle finalità indicate come scopo dell'Operazione Partecipata;
- b. ad operare conformemente alle proprie procedure al fine di garantire che il Progetto sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, nonché con eventuali ulteriori linee guida, principi e/o convenzioni adottate di volta in volta in relazione a tali materie, ciascuna come successivamente modificata, integrata e/o sostituita.

Con la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni la Società garantisce che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente documento e/o successivamente sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto

²⁰ La presente dichiarazione deve essere mantenuta solo nel caso di progetti che rientrano nella casistica 3 della Sez. A (i.e. in caso di esecuzione da parte dell'Ordinante appartenente a una Filiera a vocazione internazionale di subforniture di beni e/o servizi in Italia a favore di un acquirente italiano Media o Grande Impresa (il Beneficiario) avente una quota di fatturato export almeno pari al 40% rispetto al fatturato complessivo (corrispondente all'ultimo bilancio individuale disponibile (o consolidato ove presente) o alla media degli ultimi 3 anni).

sostanziale e conferma di essere a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal codice penale per i reati di falso e di truffa.

La Società si obbliga irrevocabilmente a tenere indenne SACE da ogni danno, spesa ed onere che quest'ultima dovesse subire in conseguenza di:

- (i) falsità, inesattezza, incompletezza o violazione delle dichiarazioni e/o impegni ai sensi del presente documento e/o successivamente fornite; e/o
- (ii) commissione accertata con sentenza passata in giudicato da parte della Società e/o da parte di propri amministratori o soggetti agenti per loro conto di reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o di corruzione tra privati e/o e/o reati di cui al D.lgs. 231/2001, in relazione al Progetto,
- (iii) nonché da qualsiasi costo e spesa in cui SACE sia incorsa per ottenere dalla Società il pagamento di quanto le è dovuto.

Il mancato versamento, in tutto o in parte, di quanto dovuto nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Società di una richiesta scritta di SACE è produttivo di interessi al tasso di mora per ritardato pagamento pari al tasso EURIBOR a un mese ("daily simple" SOFR nel caso in cui l'ammontare massimo garantito sia in USD) maggiorato del [●]% annuo, da calcolarsi sulla somma dovuta a SACE a partire dalla data di pagamento sopra indicata, fino alla data di effettivo saldo, senza bisogno di costituzione in mora e fatto salvo il maggior danno.

Il presente atto è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

La Società comunica inoltre che il Progetto ricade principalmente in una delle seguenti categorie:

- 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici Interventi che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra o alla transizione verso sistemi energetici a basse emissioni tra cui: produzione di energia da fonti rinnovabili; infrastrutture energetiche, reti di trasmissione e distribuzione, sistemi di accumulo e smart grid; efficienza energetica in edilizia, industria e servizi; mobilità a basse o zero emissioni e relative infrastrutture (es. veicoli e altri mezzi di trasporto alimentati con fonti elettriche, idrogeno e biofuel, infrastrutture di ricarica elettrica e rifornimento idrogeno); trasporto ferroviario e relative infrastrutture; produzione e utilizzo di idrogeno; biocarburanti, progetti di cattura, stoccaggio o utilizzo della CO₂ – CCS/CCU).
- 2. Adattamento ai cambiamenti climatici Interventi finalizzati a ridurre l'esposizione ai rischi climatici o ad aumentare la resilienza di infrastrutture, territori ed ecosistemi tra cui: opere di prevenzione dei rischi naturali, messa in sicurezza di infrastrutture ed edifici, tecnologie e sistemi di monitoraggio e prevenzione dei rischi climatici.

- 3. Protezione delle acque e delle risorse marine Interventi volti alla gestione sostenibile delle risorse idriche e marine tra cui: raccolta, trattamento e depurazione delle acque reflue, urbani e industriali; accesso all'acqua potabile; riduzione delle perdite idriche; miglioramento dell'efficienza e della gestione delle risorse idriche; interventi di mitigazione del degrado delle risorse idriche.
- 4. Economia circolare Interventi che riducono il consumo di risorse e la produzione di rifiuti attraverso il riutilizzo, il recupero e il riciclo dei materiali, tra cui: imballaggi con materie prime circolari e riutilizzabili; apparecchiature elettriche ed elettroniche durabili e riparabili; edilizia e manutenzione infrastrutturale con recupero dei materiali; impianti per il riuso delle acque; recupero di fosforo da reflui; produzione di materiali plastici e resine tramite riciclo; interventi che aumentano la circolarità nei cicli produttivi e nei prodotti (es. riduzione dell'uso di materie prime, utilizzo di materie prime secondarie, riparazione, rigenerazione e rifabbricazione di beni e componenti per prolungarne la vita utile, prodotti come servizio etc); impianti e infrastrutture per la gestione dei rifiuti finalizzata a recupero, riutilizzo o riciclo.
- 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento Interventi finalizzati a prevenire o ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, diverso dalle emissioni di gas a effetto serra tra cui: riduzione delle emissioni inquinanti; bonifica di siti e aree contaminate; tecnologie e sistemi di monitoraggio ambientale.
- 6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi Interventi volti alla tutela, al miglioramento o al ripristino degli ecosistemi naturali tra cui: conservazione della biodiversità e degli habitat; gestione sostenibile di boschi e foreste; pratiche di agricoltura sostenibile.
- non applicabile

[LUOGO, DATA]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]



ALLEGATO VII – DICHIARAZIONI CLIMATE CHANGE POLICY²¹

[Su carta intestata dell'Ordinante da sottoscrivere nel caso l'Ordinante sottoscriva l'allegato VI.B1 – AUTOCERTIFICAZIONE Internazionalizzazione – Rilievo Strategico]

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42
00187 Roma, Italia

Oggetto: Dichiarazioni Climate Change Policy SACE S.p.A.

In relazione a *[inserire riferimenti relativi all'Operazione]* (**"Operazione"**) che sarà emessa da *[inserire nome della banca]* (la **"Banca"**) relativamente al contratto di realizzazione di *[inserire dettagli del progetto/fornitura/esportazione]* (il **"Progetto"**) con *[inserire nome del committente del progetto/fornitura/esportazione]* (il **"Beneficiario"**), *[inserire nome della società]* (la **"Società"**), con sede legale in [•] iscritta al registro delle imprese di [•] con numero [•], nella persona di [•], in virtù dei poteri ad esso conferiti con atto in data [•], dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge, l'Operazione proposta non è relativa ad alcuna delle seguenti fattispecie:

- Costruzione ed espansione di centrali elettriche alimentate a carbone e a carbone termico;
- Estrazione, produzione e trasporto del carbone termico;
- Operazioni nel settore estrattivo che prevedano l'utilizzo delle tecniche del routine flaring o del fracking;
- Costruzione ed espansione di centrali elettriche alimentate a petrolio;
- Costruzione ed espansione di centrali elettriche alimentate a gas;
- Estrazione, esplorazione e sviluppo di giacimenti di petrolio (inclusa l'espansione di giacimenti esistenti), e fase operativa di produzione;
- Sistemi di trasporto (inclusi: oleodotti, stazioni di pompaggio e altri sistemi di trasporto), raffinazione, processing e stoccaggio del petrolio;
- Esplorazione, estrazione e sviluppo di giacimenti di gas (inclusa l'espansione di giacimenti esistenti), e fase operativa di produzione.

Con la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni la Società garantisce che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente documento e/o successivamente sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale e conferma di essere a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal codice penale per i reati di falso e di truffa.

²¹ Da inviare a SACE esclusivamente in caso di Beneficiario non italiano.

[*LUOGO, DATA*]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]